



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Degni Marcello	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott. Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Primo Referendario (Relatore)
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Giulia Ruperto	Referendario

nella camera di consiglio del 10 marzo 2022 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Consiglio Regionale della Lombardia

- Gruppo consiliare "Noi con L'Italia" -

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Vista la legge 7 dicembre 2012, n. 213, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio 21 dicembre 2012;

Vista la legge regionale Lombardia 27 ottobre 1972, n. 34;

Vista la legge regionale Lombardia 7 maggio 1992, n. 17;

Vista la legge regionale Lombardia 7 luglio 2008, n. 20;

Vista la legge regionale Lombardia 24 giugno 2013, n. 3;

Vista la legge regionale Lombardia 24 dicembre 2013, n. 19;

Vista la legge regionale Lombardia 9 luglio 2014, n. 20;

Vista la legge regionale Lombardia 29 dicembre 2016, n. 34;

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza 19 giugno 2011, n. 192, 2 marzo 2009, n. 68, 20 aprile 2009, n. 120, 22 febbraio 2010 nn. 104 e 105, 30 settembre 2013, n. 226, 23 dicembre 2013, n. 324, 11 dicembre 2014, n. 434, 9 gennaio 2017, n. 1;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 12 del 5 aprile 2013;

Vista la nota del 23 febbraio 2022, prot. n. CRL.2022.0006056, con cui il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti dei Gruppi del Consiglio regionale per l'anno 2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 9 e seguenti, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 22/2022, con cui il Presidente della Sezione ha assegnato l'istruttoria relativa al rendiconto del Gruppo consiliare "Noi con L'Italia" alla dott.ssa Alessandra Cucuzza;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza;

Udito il relatore, Primo Referendario dott.ssa Alessandra Cucuzza;

FATTO

In data 23 febbraio 2022 sono pervenuti a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti relativi all'anno 2021, dei seguenti Gruppi consiliari del Consiglio Regionale: "Lega - Lega Lombarda Salvini"; "Misto"; "Fratelli d'Italia"; "Noi con l'Italia"; "Forza Italia Berlusconi Per Fontana"; "Lombardia Ideale - Fontana Presidente (già Fontana Presidente)"; "Partito democratico della Lombardia"; "Polo di Lombardia (già Energie PER L'Italia)"; "Lombardi civici europeisti"; "+Europa con Emma Bonino"; "Movimento 5 Stelle".

Il magistrato istruttore ha quindi proceduto all'esame del rendiconto del Gruppo consiliare "Noi con l'Italia" e della allegata documentazione giustificativa delle singole poste contabili.

In base alle verifiche effettuate non sono state riscontrate irregolarità per quanto riguarda la documentazione trasmessa dal predetto Gruppo.

DIRITTO

L'articolo 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha intestato alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti un controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, avente ad oggetto la regolarità dei rendiconti dei Gruppi del Consiglio regionale. Tale disciplina è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, che ha dichiarato l'illegittimità parziale di alcuni enunciati normativi contenuti, fra l'altro, nei commi 10 e 11 del citato art. 1.

Detto articolo ha inquadrato tale controllo entro precisi ambiti e termini: il rendiconto, che è trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del

Consiglio regionale, deve essere trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il controllo della competente Sezione regionale deve esercitarsi nei successivi trenta giorni: la Corte si pronuncia con apposita delibera, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione.

La perentorietà di tale termine discende dalla prevista approvazione tacita in caso di mancata pronuncia nei trenta giorni.

In caso di rendiconto, o documentazione a corredo, non conforme alle prescrizioni normative, la competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti è tenuta a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, con sospensione del termine di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

L'ambito del controllo della Corte dei conti si desume dal complesso normativo costituito dai commi 9, 10 e 11 dell'art. 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, come successivamente modificato.

La Corte costituzionale, nella pronuncia sopra richiamata, ha rilevato che, con dette previsioni, il legislatore ha predisposto un' *analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei Gruppi interessati al controllo*". Il sindacato della Corte dei conti assume dunque, come parametro, *"la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza"* e deve pertanto *"ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei Gruppi, nei limiti del mandato istituzionale"*.

Le disposizioni in argomento individuano il contenuto del rendiconto di esercizio annuale con obbligo di documentazione a corredo, da redigere peraltro secondo linee guida deliberate dalla Conferenza Stato-Regioni. Il documento contabile, così redatto, è trasmesso alla Corte dei conti che deve pronunciarsi sullo stesso con

apposita delibera, il cui ambito è quello segnato dal comma 9 del citato art. 1 del decreto-legge n. 174 del 2012.

A partire dai rendiconti per l'esercizio annuale 2013, hanno trovato applicazione le prescrizioni introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012, il quale ha recepito la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 6 dicembre 2012. Tale decreto contiene regole inerenti alla delimitazione contabile della spesa (*Allegato "A"*) che si traducono in un modello di rendicontazione annuale (*Allegato "B"*) cui devono uniformarsi i Gruppi consiliari. La valutazione di tale conformità costituisce oggetto del controllo di regolarità intestato a questa Corte.

Secondo i commi primo e secondo dell'art. 2 dell'Allegato al Dpcm, il Presidente del Gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile; attesta la veridicità e la correttezza delle spese sostenute. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente.

L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile e trasmessa, in copia conforme, alla Sezione, insieme all'altra documentazione indicata dal Dpcm 21 dicembre 2012.

Tenuto conto del descritto quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, il Collegio, in esito alle verifiche complessivamente effettuate, ritiene di non rilevare, nella documentazione esaminata, violazioni o difformità rispetto a prescrizioni normative che comportino una declaratoria di irregolarità del rendiconto sottoposto al controllo.

Si perviene a tale determinazione avendo constatato la sostanziale conformità del rendiconto alle linee guida previste dal Dpcm 21 dicembre 2012 per assicurare la corretta rilevazione dei fatti gestionali, la regolare tenuta della contabilità e la sostanziale inerenza delle spese alle finalità istituzionali del Gruppo consiliare.

In particolare, risultano osservate le prescrizioni sui compiti del Presidente del Gruppo consiliare, sulla documentazione contabile da presentare a corredo delle spese rendicontate e sulla tracciabilità dei pagamenti.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Lombardia

DICHIARA

La regolarità del rendiconto relativo all'esercizio 2021

del Gruppo "Noi con l'Italia";

DISPONE

la trasmissione di copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 marzo 2022.

Il Magistrato Estensore

(dott.ssa Alessandra Cucuzza)

Il Presidente

(dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il

15 marzo 2022

Il funzionario preposto

(Susanna De Bernardis)